

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1450)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPOLLA, CHIAROMONTE, DEL PACE, ARTIOLI, ZAVATTINI, MARI, GADALETA, COLAJANNI, BRUNI, PELLEGRINO, BIANCHI, POERIO, MARANGONI, LUGNANO, ZICCARDI, MARTINO, CORBA, FUSI, VALENZA, ARGIROFFI e PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1973

Durata del contratto di affitto a coltivatore diretto

ONOREVOLI SENATORI. — Il Senato, martedì 16 ottobre 1973, approvando le modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, presentava a stragrande maggioranza — e il Governo accettava — due ordini del giorno che ci impegnavano ad approvare rapidamente un disegno di legge che fissasse la durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto e provvidenze a favore dei piccoli proprietari di terreni concedenti in affitto.

Noi riteniamo che fissare la durata dell'affitto sia elemento di fondamentale importanza perchè una precisa durata del contratto può permettere al conduttore la possibilità di accedere ai mutui ed ai contributi e, cosa importante, stabilire programmi colturali a lunga scadenza, in modo di permettere una razionale conduzione dell'azienda agricola.

Per i motivi su esposti noi sottoponiamo alla vostra approvazione una durata di 18 anni che tiene conto delle esigenze su esposte e che rimane nelle indicazioni e nelle consuetudini comunitarie.

Per il secondo problema, ossia quello dei provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti in affitto, i proponenti si richiamano al disegno di legge n. 70 ripresen-

tato in data 7 giugno 1972 con la richiesta della procedura abbreviata in base all'articolo 81 del Regolamento e ancora non discusso. Teniamo a sottolineare che il disegno di legge n. 70 riproduce quello approvato in sede deliberante dalla Commissione agricoltura del Senato nella seduta del 6 agosto 1971.

Inoltre i proponenti si richiamano anche al secondo capitolo del disegno di legge n. 386 presentato il 28 settembre 1972 e che propone provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti in affitto.

Siamo convinti che una rapida discussione del presente disegno di legge abbinato ai disegni di legge nn. 70 e 386 ed a quanti altri vengano e siano presentati sull'argomento specifico, permetterà alla Commissione agricoltura e al Senato di adempiere tempestivamente a quanto stabilito dall'approvazione dei due ordini del giorno nella seduta del 16 ottobre 1973; per questi motivi confidiamo che il Senato licenzi sollecitamente un disegno di legge che fissi in diciotto anni la durata del contratto di affitto a coltivatore diretto e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti in affitto.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Ferma restando la proroga prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, e successive integrazioni, per tutti gli altri aventi diritto, i contratti di affitto e le concessioni a coltivatori diretti, singoli od associati, hanno durata minima di anni 18, purchè il titolare del contratto o altro componente della sua famiglia avente diritto continuino la diretta conduzione del fondo. Alle scadenze il contratto si rinnova di diritto per la stessa durata, salvo disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza.

Per i contratti in corso, anche se sottoposti a disdetta giudiziaria, escluse la comprovata morosità e la provata cattiva conduzione del fondo, purchè la sentenza non sia passata in giudicato, il periodo di anni diciotto decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

La vendita del fondo non altera le precedenti disposizioni.

Le norme di cui ai comma precedenti non si applicano nei casi in cui il concedente sia un ex coltivatore diretto che voglia ritornare a coltivare, e lo dimostri, il fondo direttamente e manualmente.

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto dandone preavviso al locatore sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria.